



UNC
CONSUMATORI.IT

Il notaio risponde su... deposito del prezzo

16 Gennaio 2018

Ho sentito parlare del deposito del prezzo. Di che si tratta?

Con la legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017) è stata prevista la facoltà dell'acquirente di richiedere il **deposito del prezzo** al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita.

Chi compra si vede esposto al rischio che, tra la data del rogito e la data della sua trascrizione nei predetti registri, venga pubblicato un **gravame inaspettato** a carico del venditore: un'ipoteca, un sequestro, un pignoramento, una domanda giudiziale, eccetera. Scenari del tipo appena descritti si sono verificati assai raramente. I notai adempiono infatti all'obbligo della **trascrizione in tempi molto brevi quasi azzerando i rischi**.

Rispetto alla "scena" tradizionale (al rogito il venditore consegna le chiavi e l'acquirente paga il prezzo) la nuova legge afferma (importando in Italia una prassi già da tempo vigente in Francia) che se ne sia «richiesto da almeno una delle parti», il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce **la certezza che l'acquisto si è perfezionato senza subire gravami**.

Fonte: notariato.it